

09 MAG. 2023

Prot. n. 7851uh.

IL DIRETTORE

DASIA ROSA TRICARICO



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

- Tribunale di Foggia -

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia -

- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia -

PROTOCOLLO ELENCHI CURATORE SPECIALE DEL MINORE

Il Tribunale di Foggia, in persona del:

Presidente, dott. Sebastiano Luigi Gentile

Presidente della Prima Sezione Civile, delegato per il presente protocollo, dott. Antonio Buccaro

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, in persona del suo Procuratore dott. Ludovico Vaccaro

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, in persona del suo presidente Avv. Gianluca Ursitti,

Al fine di garantire l'affidabilità degli elenchi di cui all'accluso regolamento, le parti, di intesa tra loro, ritengono indispensabile addivenire alla stipula del presente Protocollo che definisce le competenze e ambito di operatività della figura del Curatore Speciale per i Minorenni.

CONSIDERATO

- Che l'Avvocato che chiedi l'iscrizione nel registro dei Curatori Speciali del Minore dovrà "nel rispetto delle linee guida del Consiglio d'Europa, nonché delle vigenti disposizioni nazionali, curare la propria formazione in modo interdisciplinare per tutelare i diritti e le esigenze dei minori coinvolti nei procedimenti giudiziari";
- Che è interesse di tutti i protagonisti dell'Amministrazione Giudiziaria adoperarsi perché all'Ufficio siano chiamati professionisti muniti di particolare competenza anche nelle materie interdisciplinari connesse;
- Che è necessario ed opportuno garantire l'affidabilità degli elenchi, sia con riguardo alla formazione che con riguardo all'aggiornamento, oltre che sotto il pieno rispetto del profilo deontologico;

SI CONVIENE

1. Che il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia tenga nella sua qualità istituzionale un elenco nominativo di avvocati dichiaratisi disponibili ad accettare l'incarico di Curatore Speciale per il Minorenni, così come disegnato nell'attuale normativa, da nominarsi nell'ambito dei procedimenti nei quali si ravvisi un conflitto, di qualunque natura, con il genitori e/o legali rappresentanti;
2. L'Avvocato che chieda di essere inserito nel registro dei Curatori Speciali per il Minorenni dovrà curare la propria formazione in modo interdisciplinare per tutelare i diritti e le esigenze dei minori coinvolti nei procedimenti giudiziari.
3. L'Autorità Giudiziaria, laddove ravvisi un conflitto di interessi tra i genitori/legali rappresentanti ed il minore, avrà cura di nominare un curatore speciale del minore, attingendo dal predetto elenco.
4. L'iscrizione nell'elenco è subordinata all'esistenza di tutti i requisiti indicati nell'accluso regolamento.
5. Il curatore speciale non dovrà essere coinvolto in rapporti personali, sociali o aver prestato il proprio mandato difensivo ad un soggetto appartenente al nucleo familiare del minore da lui rappresentato.
6. Si applicano, altresì, al curatore del minore le disposizioni di cui all'art.51 c.p.c..
7. L'avvocato che accetti la nomina a curatore speciale avrà cura, nel rispetto dei precetti deontologici di accettare l'incarico se in grado di assolverlo tempestivamente.
8. Il curatore speciale manterrà la propria indipendenza nei confronti delle parti coinvolte nel procedimento nonché degli operatori dei Servizi Socio Sanitari.
9. Il curatore si farà carico di assumere tutte le informazioni da enti preposti alla cura e tutela del minore, dall'eventuale tutore del minore, dai genitori o dai loro difensori, necessarie per un rapido espletamento del suo incarico.
10. Nel caso vi sia la contestuale nomina di altro curatore per lo stesso minore in altro procedimento, entrambi i curatori speciali presteranno la massima collaborazione al fine di coordinare l'attività a tutela del minore e di agevolare la circolarità delle informazioni.
11. Il curatore speciale del minore, si costituisce tempestivamente in giudizio in proprio, ex art. 86 C.P.C., ovvero nominando un difensore con formazione specifica e qualificata, partecipando personalmente alle udienze e garantendo l'effettività del contraddittorio.
12. Il curatore speciale fornisce al minore, in relazione alla sua capacità di discernimento e con linguaggio adeguato, ogni informazione e spiegazione relativa al proprio ruolo e alla procedura che riguarda il minore medesimo; il curatore ascolta e

 fertile

comprende le aspettative del minore, nel caso in cui lo stesso voglia esprimere le proprie idee, impegnandosi a riferirle all'Autorità giudiziaria, pur informandolo che il Giudice dovrà tenere conto di tutti gli elementi emersi nel procedimento e che le decisioni assunte dall'Autorità Giudiziaria potrebbero non coincidere con le sue aspettative.

13. Il curatore speciale concorda con gli operatori dei Servizi Socio Sanitari o con il tutore, se nominato o con l'eventuale terapeuta/mediatore familiare/coordinatore genitoriale/esperto, le modalità dell'incontro che, ove possibile, dovranno svolgersi in luogo consono all'età del minore, eventualmente anche nel proprio studio adeguatamente attrezzato.

14. Il curatore speciale del minore si adopererà affinché i colloqui con il minore avvengano con modalità congrue in relazione all'età, alle condizioni psicofisiche dello stesso, anche avvalendosi di uno psicologo, dell'eventuale terapeuta/mediatore familiare/coordinatore genitoriale/esperto che sostiene il minore, degli operatori socio sanitari, del tutore, se nominato, e se in corso una consulenza tecnica, anche dal suo perito di parte.

15. Il curatore speciale del minore capace di discernimento, in collaborazione con le figure professionali coinvolte, è tenuto a fornirgli informazioni sull'esito della procedura che lo riguarda.

16. Il curatore speciale del minore partecipa all'ascolto dello stesso in sede processuale, intervenendo se necessario affinché l'audizione del minore non sia condizionata dalla presenza delle altre parti e dei loro difensori, garantendo al minore la possibilità di esprimere liberamente le proprie opinioni.

17. Il curatore speciale del minore garantisce l'anonimato del proprio assistito e si astiene dal rilasciare dichiarazioni e/o interviste relative al procedimento, salvo che per effettuare smentite o rettifiche a notizie già diffuse pubblicamente.

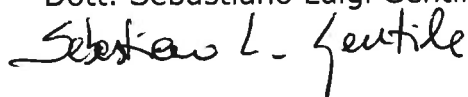
18. Il curatore speciale del minore, in caso di affidamento a rischio giuridico del minore e in tutti i casi in cui sussistano esigenze di protezione, mantiene la segretezza della residenza e del domicilio del minore.

19. Il curatore speciale partecipa all'audizione del minore.

Foggia, 9.5.2023

Presidente del Tribunale di Foggia

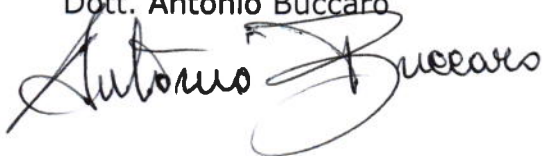
Dott. Sebastiano Luigi Gentile





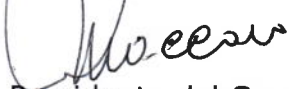
Presidente della Prima Sezione civile delegato per il protocollo

Dott. Antonio Buccaro



Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia

Dott. Ludovico Vaccaro



Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia

Avv. Gianluca Ursitti

